



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 19/01/2024

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto

Contribuzione *Enasarco* dovuta dagli agenti e rappresentanti di commercio: nel 2024 rimane la stessa aliquota contributiva del 2023 (ossia il 17%) e quindi la % da indicare in fattura a titolo di ritenuta previdenziale resta pari all'8,50%

Promemoria sulle novità, decorrenti dal 2017, in materia di ritenute d'acconto subite dagli agenti e sul nuovo regime contabile "per cassa" delle ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata e nuovi limiti dei ricavi per contabilità semplificata, decorrenti dal 2023 e obbligo di fattura elettronica per tutti i forfettari (dal 01/01/2024)



Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sul territorio nazionale, sono di regola soggetti ad una doppia contribuzione ed in particolare:

- ❖ alla contribuzione INPS IVS Commercianti (dovuta dai titolari della ditta individuale e dai soci lavoratori di società di persone), dovuta sul reddito d'impresa prodotto nell'anno e
- ❖ alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.

Nella presente circolare ci soffermiamo sugli aspetti che riguardano la contribuzione Enasarco e le relative novità decorrenti dal 2024 (obbligo della fattura elettronica anche per gli agenti e rappresentanti in regime forfettario).

I contributi ENASARCO, da corrispondere trimestralmente, devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente ancorché non pagate (ossia sulle provvigioni maturate). Pertanto, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento. Sarebbe quindi opportuno, ai fini del corretto calcolo e versamento dei contributi Enasarco maturati, che la fattura venga emessa dall'agente/rappresentante di commercio entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

Qualora l'attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti **illimitatamente responsabili**, il contributo:

- è dovuto per ciascuno di essi;
- è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo hanno effetto **dal trimestre successivo** a quello di comunicazione.

Per gli agenti che svolgono l'attività:

- in forma di **ditta individuale** ovvero di **società di persone** (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un **minimale contributivo** e di un **massimale provvigionale annuo**;
- di **società di capitali** (spa / srl) non è previsto alcun **minimale / massimale**.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ENASARCO 2024

Le aliquote contributive ENASARCO applicabili, si differenziano a seconda che l'agente svolga l'attività in forma:

- di ditta individuale / società di persone;
- di società di capitali.

a) AGENTE IN FORMA DI DITTA INDIVIDUALE / SNC / SAS

Per il 2024, l'aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, resta fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del **17%**. Tale aliquota va ripartita tra agente e preponente come di seguito schematizzato:

Soggetto	Aliquota
Preponente (casa mandante)	8,50%
Agente	8,50%

Esempio 1

Il sig. Mario Rossi, agente di commercio nel settore dell'editoria, relativamente ad un contratto concluso nel mese di gennaio 2024 ha maturato una provvigione di € 1.000.

Il contributo totale dovuto è pari ad € 170 (1.000 x 17%) e va così ripartito:

- € 85 a carico della casa mandante (1.000 x 8,50%);
- € 85 a carico dell'agente (1.000 x 8,50%); *tale quota va indicata nella fattura dell'agente con la voce "ritenuta Enasarco a carico agente".*

L'art. 4, comma 2 del Regolamento ENASARCO aveva previsto un graduale aumento dell'aliquota contributiva, fino al 2020, pertanto **nel 2024 l'aliquota non varia**, così come esposto nella seguente tabella:

Anno di riferimento	Aliquota contributiva
2016	15,10%
2017	15,55%
2018	16,00%
2019	16,50%
2020	17,00%
2021	17,00%
2022	17,00%
2023	17,00%
2024	17,00%

Aliquota agevolata solo per i giovani agenti (che non hanno ancora compiuto 30 anni)

Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 è prevista l'aliquota agevolata per i giovani Agenti, che verrà applicata nel triennio 2021-2023. Nello specifico, riguardava i giovani che non avevano ancora compiuto 30 anni.

Per i nuovi iscritti a partire dal 2024 non sono, invece, più operative le agevolazioni per i giovani agenti.

b) AGENTE IN FORMA DI SPA/SRL

Con riferimento agli **agenti esercenti l'attività in forma di spa / srl**, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento ENASARCO, **l'incremento annuo di aliquota** rispetto al precedente Regolamento 2004 **va ripartito equamente tra agente e preponente.** In particolare, per il 2024 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2024	Quota preponente	Quota agente
<i>fino a € 13 Milioni</i>	4,00%	3,00%	1,00%
<i>da € 13 Mil a € 20 Milioni</i>	2,00%	1,50%	0,50%
<i>da € 20 Mil a € 26 Milioni</i>	1,00%	0,75%	0,25%
<i>oltre i 26 Milioni</i>	0,50%	0,30%	0,20%

Esempio 2

La Alfa Libri srl, esercente l'attività di rappresentante di commercio nel settore dell'editoria, relativamente ad un contratto concluso nel mese di febbraio 2024 ha maturato una provvigione di € 150.000.

Il contributo dovuto è pari ad € 5.400 (150.000 x 4%) e va così ripartito:

- € 4.500 a carico della casa mandante (150.000 x 3%);
- € 1.500 a carico dell'agente (150.000 x 1%); tale quota va indicata in fattura con la voce "ritenuta Enasarco a carico agente".

L'art. 6, comma 1 del Regolamento aveva previsto un graduale incremento annuale dell'aliquota contributiva fino al 2016 (quindi il 2016 è stato l'ultimo anno di aumento della citata aliquota e nel 2024, pertanto, con riferimento agli agenti di commercio aventi la forma giuridica di società di capitali, si applicano le aliquote previste per il 2023).

MASSIMALI PROVVISORIALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI 2024

Come accennato, per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvisoriali. Per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ENASARCO: "I massimali provvisoriali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvisoriali la rivalutazione decorre dall'anno 2016."

MASSIMALI PROVVISORIALI

Nel 2024 il massimale Enasarco verrà determinato applicando al massimale 2023 la rivalutazione ISTAT, pertanto, per conoscere le nuove soglie del minimale contributivo Enasarco 2024 e del massimale provvisoriale 2024, occorre attendere l'aggiornamento da parte dell'ISTAT.

Il massimale provvisoriale 2023 era pari a:

Agente	Massimale provvisoriale 2023
Monomandatario (agente impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandate)	€ 42.435
Plurimandatario	€ 28.290

Ai suddetti massimali verrà applicata, per l'anno 2024, la rivalutazione ISTAT non ancora nota al momento di elaborazione della presente circolare informativa.

Alla luce di quanto sopra la contribuzione massimale annua per il 2024 è così determinata:

- per gli agenti **monomandatari**, è pari a € 7.213,95 (42.435 x 17%);
- per gli agenti **plurimandatari**, è pari a € 4.809,30 (28.290 x 17%).

Nel 2024 si dovrà sommare una piccola quota derivante dalla citata rivalutazione ISTAT.

Il massimale **provvisoriale non è frazionabile**, ancorché il rapporto di agenzia abbia



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

inizio o termine in corso d'anno.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 5 il preponente deve comunicare, anche in caso di **superamento del massimale**, l'ammontare di **tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente**.

Per gli agenti che operano in forma di società di persone, **il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci** e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell'atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.

MINIMALI CONTRIBUTIVI

Come sopra accennato, per il **2024**, l'importo minimo dei contributi, deve essere **rivalutato in base all'indice generale ISTAT**. Considerando che:

- il precedente Regolamento ENASARCO prevede(va) che la rivalutazione ISTAT dei minimi previdenziali debba essere effettuata con arrotondamento all'euro superiore, il minimale contributivo è così individuato:

Agente	Minimale contributivo 2024
Monomandatario (agente impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandate)	€ 878 *
Plurimandatario	€ 440 **

(*) € 878: non tiene conto della rivalutazione Istat del 2024 in quanto ancora non nota

(**) € 440; non tiene conto della rivalutazione Istat del 2024 in quanto ancora non nota.

Al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi di **produttività** e di **frazionabilità**.

Produttività

In base al principio di produttività il **minimale contributivo** è dovuto **soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni**, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. È pertanto **sufficiente** la **maturazione** di provvigioni anche **per un solo trimestre** per far **scattare l'obbligo di versamento** del minimale **anche** con riferimento **agli altri** trimestri in cui il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è **interamente a carico della casa mandante**.

Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo **non è dovuto**.

Frazionabilità

Il minimale contributivo è **frazionabile per quote trimestrali**. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

INVIO DELLA DISTINTA DI VERSAMENTO

Il versamento all'ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet www.enasarco.it.

A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi.

Come sopra accennato è previsto **l'obbligo di indicare le provvigioni maturate** dall'agente per tutto l'anno solare. Pertanto, le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Modalità di versamento

La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all'atto della liquidazione delle relative competenze.

Fino al 31.1.2014 il versamento dei contributi poteva essere effettuato mediante addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite RID (Rapporti Interbancari Diretti). Con l'intento di uniformare i sistemi di pagamento nazionali, a decorrere dall'1.2.2014 la predetta forma di pagamento è stata

sostituita, in via automatica, dal **sistema Sepa Direct Debit (SDD)**, per i c/c bancari sui quali è già attivo l'addebito automatico.

La modalità RID è stata quindi “trasformata” in **addebito diretto SDD**, senza la necessità per le aziende di dover sottoscrivere una nuova autorizzazione.

Il versamento può essere effettuato anche tramite **bollettino bancario (MAV)**.

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato **entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre**.


In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al **2024**, le scadenze sono le seguenti:

<u>Periodo di riferimento</u>	<u>Scadenza</u>
1° trimestre 2024	20/05/2024
2° trimestre 2024	20/08/2024
3° trimestre 2024	20/11/2024
4° trimestre 2024	20/02/2025

RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI e NUOVA PROCEDURA PER APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA

Si ricorda che gli agenti e i rappresentanti di commercio, ai sensi dell'art. 25 bis del Dpr 600/73, subiscono una ritenuta d'acconto:

- del 23% sul 50% della provvigione percepita
ovvero
- del 23% sul 20% della provvigione percepita se dichiarano ai preponenti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.



Il c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs n. 175/2014) ha previsto che la comunicazione in base alla quale gli agenti/rappresentanti di commercio dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti, di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%), per calcolare la ritenuta alla fonte, è diventata "permanente"; in altre parole, tale comunicazione non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venire meno dei requisiti o in caso di revoca. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da € 258 a € 2.056.

La suddetta comunicazione potrà essere inviata anche via Pec.

Fatture elettroniche di agenti di commercio

Gli agenti di commercio:

- in regime di contabilità semplificata od ordinaria, dal 2019, sono obbligati ad emettere la fattura elettronica,
- in regime dei minimi o forfettario (che nel 2021 non hanno superato 25.000 euro di compensi/ricavi incassati) possono continuare ad emettere la fattura cartacea (ancorché dal 1° gennaio 2024 "tutti" i forfettari avranno l'obbligo di emettere fattura elettronica).

Fac simile di fattura di agente di commercio

La seguente fattura è relativa ad un agente/rappresentante di commercio in regime di contabilità semplificata (o ordinaria), senza dipendente e senza collaboratori terzi.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Tali soggetti addebitano l'Iva a titolo di rivalsa e sono assoggettati a ritenuta d'acconto del 23% sul 50% della provvigione nonché a ritenuta Enasarco del 8,50%

Fattura di Agente di commercio (di 40 anni) in regime di contabilità semplificata (va obbligatoriamente emessa in formato elettronico e inviata allo Sdi):

MARIO ROSSI (agente di commercio)

Sede in

Partita Iva

Spett. _____

Via _____

C.F. _____

P.I. _____

Fatt. n. 1/2024

Roma, 31/03/2024

Provvigioni 1° trimestre 2024

€ 5.000

Iva 22%

€ 1.100

Totale

€ 6.100

Ritenuta Irpef (23% su 50% provvigione) ex art. 25 bis dpr 600/73

(€ 575)

Quota previdenziale Enasarco (8,50%)

(€ 425,00)

Netto a pagare

€ 5.100,00

Coordinate bancarie:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Fattura di Agente di commercio (40me) in regime forfettario (la quale non può più essere emessa in modalità cartacea/analogica, in quanto dal 1° gennaio 2024 anche tutti i forfettari hanno l'obbligo della fattura elettronica)

MARIO ROSSI (agente di commercio in regime forfettario)

Sede in

Partita Iva

Spett. _____

Via _____

C.F. _____

P.I. _____

Fatt. n. 1/2024

Roma, 31/03/2024

Provvigioni 1° trimestre 2024

€ 5.000

Totale

€ 5.000

Quota previdenziale Enasarco (8,50%)

(€ 425,00)

Netto a pagare

€ 4.575,00

Coordinate bancarie:

Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014 e successive modifiche.

Regime forfettario

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 190/2014

Bollo virtuale € 2,00

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Fattura di Agente di commercio Srl (va obbligatoriamente emessa in formato elettronico e inviata allo Sdi):

ALFA LIBRI SRL (agente di commercio)

Sede in

Partita Iva

Spett. _____

Via _____

C.F. _____

P.I. _____

Fatt. n. 1/2024

Roma, 31/01/2024

Provvigioni Gennaio 2024

€ 5.000

Iva 22%

€ 1.100

Totale

€ 6.100

Ritenuta fiscale (23% su 50% provvigione) ex art. 25 bis dpr 600/73

(€ 575)

Quota previdenziale Enasarco a carico agente (1%)

(€ 50,00)

Netto a pagare

€ 5.475,00

Coordinate bancarie:

N.B. Nel file Xml delle fatture elettroniche, il codice ritenuta da associare alla ritenuta Enasarco è RT04.

RITENUTE D'ACCONTO IRPEF: possibile lo scomputo sia per cassa che per competenza

Nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 è stato precisato, tra le altre novità, che le ritenute alla fonte a titolo d'acconto sui redditi:

- se operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate, alternativamente:
 - dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi o
 - dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate;

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

- se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

Dal 2017 contabilità "con regime di cassa" per ditte individuali (non in regime forfettario) e società di persone in regime di contabilità semplificata e nuovi limiti dei ricavi dal 2023.

La Finanziaria 2017 ha introdotto, a decorrere **dall'1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa per le imprese individuali e società di persone** (Snc e Sas; mentre non si applica mai alle società di capitali, che sono obbligatoriamente in regime di contabilità ordinaria) **che non superano un determinato ammontare dei ricavi dell'anno precedente**. Il **limite dei ricavi è stato modificato (ampliandolo) dalla Legge di Bilancio 2023** ed è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata ed è di seguito riportato:

LIMITI CONTABILITA' SEMPLIFICATA	Attività	Ricavi periodo precedente (2022 per la verifica degli obblighi sul 2023)	
		Fino al 2022	Dal 2023
	Prestazioni di servizi	€ 400.000	€ 500.000
	Altre attività	€ 700.000	€ 800.000

Nell'ambito delle prestazioni di servizi rientrano anche i servizi di intermediazioni e quindi l'attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio.


I contribuenti che soddisfano i predetti limiti adottano la **contabilità semplificata per cassa quale "regime naturale"**. È comunque possibile **tenere la contabilità ordinaria**. A tal fine è necessario esercitare **un'apposita opzione** con le modalità previste dal DPR n. 442/97 (comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell'anno in cui l'opzione è esercitata, barrando l'apposita casella del quadro VO).

Il reddito d'impresa (ai sensi del novellato art. 66 del Tuir) determinato col nuovo regime contabile di cassa è quindi, in estrema sintesi, pari alla differenza tra i ricavi incassati e le spese sostenute, con qualche eccezione; più precisamente, il nuovo reddito d'impresa delle ditte individuali e delle società di persone in contabilità semplificata "per cassa" è così determinato:

Ricavi / altri proventi percepiti ex artt. 85 e 89, TUIR



Costi sostenuti (pagati)



- autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore ex art. 57, TUIR
- redditi patrimonio ex art. 90, comma 1, TUIR
- plusvalenze ex art. 86, TUIR
- sopravvenienze attive ex art. 88, TUIR



- minusvalenze / sopravvenienze passive ex art. 101, TUIR




- quote di ammortamento beni materiali (artt. 64, comma 2 e 102, TUIR) / beni immateriali (art. 103, TUIR)
- perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR)
- accantonamenti TFR (art. 105, TUIR)
- deduzioni forfetarie (intermediari / rappresentanti di commercio, esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera, autotrasportatori, distributori di carburante)

Non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze iniziali e le rimanenze finali.

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in fase di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, *“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”*.

Da un punto di vista degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, sono state apportate rilevanti modifiche all'art. 18, DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata 3 possibili alternative, di seguito illustrate in sintesi, che si riflettono anche sul risultato.



La alternativa n. 3, opzionale, in molti casi potrebbe essere la preferita. In tal caso, infatti, oltre ad evitare l'aggravio di adempimenti amministrativi e contabili (e quindi maggiori costi di gestione) **opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento.** Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati nei registri Iva entro il 31.12.2020, sono considerati incassati / pagati nel 2020 e quindi concorrono a formare il reddito del 2020. Nel caso in cui le fatture vengono emesse in corrispondenza della data dell'incasso, tale opzione può risultare certamente appetibile.

L'utilizzo dell'alternativa in esame è subordinato all'esercizio di una specifica **opzione**, avente **validità minima triennale**.

Come di consueto, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Cordiali saluti

Dott. Masciotti Fabrizio